

autostrada del brennero

ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISANAMENTO DI OPERE D'ARTE LUNGO IL NASTRO A22

3.2

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Schema accordo quadro

0	08/02/24	EMISSIONE	R. Luchi	P. Frick	C. Costa	
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:	
DATA: MAGGIO 2023			<div>SERVIZIO PROGETTAZIONE</div>			IL DIRETTORE TECNICO GENERALE E PROGETTISTA: 
NUMERO PROGETTO: 58/23						



Autostrada del Brennero SpA
Brennerautobahn AG

**ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI ORDINARIA
MANUTENZIONE PER IL RISANAMENTO DI OPERE D'ARTE LUNGO IL
NASTRO A22**

**SCHEMA DI
ACCORDO QUADRO**

AUTOSTRADA DEL BRENNERO
SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

INDICE

ART. 1	DEFINIZIONI.....	1
ART. 2	OGGETTO E IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO	1
ART. 3	MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO	1
ART. 4	DURATA DELL'ACCORDO QUADRO, TEMPI E MODALITA' DI ESECUZIONE, PENALI PER RITARDI	3
ART. 5	ONERI A CARICO DELL'IMPRESA.....	5
ART. 6	SUBAPPALTI E COTTIMI	11
ART. 7	REVISIONE DEI PREZZI	11
ART. 8	PREZZI UNITARI	11
ART. 9	LAVORI NON PREVISTI NELL'ELENCO PREZZI.....	12
ART. 10	RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA VERSO LA SOCIETA' E VERSO TERZI.....	13
ART. 11	DANNI DA FORZA MAGGIORE	14
ART. 12	GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	15
ART. 13	COLLAUDI	16
ART. 14	PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL'OPERA.....	17
ART. 15	RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEL CONTRATTO APPLICATIVO PER FATTO DELL'APPALTATORE.....	18
ART. 16	RECESSO PER VOLONTÀ DELLA SOCIETÀ	19
ART. 17	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	20
ART. 18	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DELL'ACCORDO QUADRO	20
ART. 19	SPESE DI CONTRATTO E ONERI FISCALI	21
ART. 20	ELEZIONE DI DOMICILIO	21
ART. 21	DIRETTORE TECNICO DELL'APPALTATORE	22
ART. 22	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'APPALTATORE.....	22
ART. 23	SISTEMA QUALITA' DELL'IMPRESA	23
ART. 24	RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01.....	23

lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento di opere d'arte lungo il nastro A22

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

fra il signor, nato a il, nella sua qualità di della Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in Trento, Via Berlino, 10 – Registro delle Imprese n° 1839/TN – Codice Fiscale n. 00210880225 – (che di seguito, per brevità, sarà denominata Società) da una parte e il signor, nato a il nella sua qualità di dell'Impresa, con sede in, via n°, (giusto atto di costituzione di associazione di imprese di data n° di repertorio del dott., notaio in), Codice Fiscale n°, (che di seguito, per brevità, sarà denominato anche Impresa) dall'altra,

premesse che:

- a) la S.p.A. Autostrada del Brennero è concessionaria per la costruzione ed esercizio dell'autostrada Brennero-Verona-Modena;
- b) il Consiglio di Amministrazione della Spa Autostrada del Brennero, con seduta di data 19 maggio 2023, ha approvato la spesa relativa ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento di opere d'arte lungo il nastro A22;
- c) con la medesima delibera è stato disposto, in relazione ai lavori di cui sopra, di stipulare apposito accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 della durata di tre anni con un unico operatore economico da selezionarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 50 del predetto D.Lgs. e con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- d) a seguito dello svolgimento della citata procedura di selezione, tenutasi in data, con determina dell'Amministratore Delegato della Società è stata disposta la conclusione dell'accordo quadro in argomento con l'Impresa avente sede legale in (....);
- e) l'Impresa dichiara di aver preso visione degli atti a base di gara, compreso il computo metrico, di essersi recata sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le condizioni generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi. L'impresa dichiara altresì di aver verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- f) l'Impresa si impegna a eseguire quanto stabilito nel presente accordo quadro e nei successivi contratti applicativi alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti anche in funzione dell'offerta presentata dall'Impresa medesima;
- g) la stipula del presente accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per Autostrada del Brennero Spa nei confronti dell'Impresa in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di esecuzione delle lavorazioni di volta in volta richieste dalla Società in funzione delle effettive necessità da quest'ultima ravvisate, dando avvio ai successivi contratti applicativi da stipularsi a misura secondo le condizioni stabilite nell'accordo quadro medesimo;

AUTOSTRADA DEL BRENNERO
SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

h) nell'ambito del presente accordo quadro si definisce:

- **accordo quadro**: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso tra Autostrada del Brennero Spa e l'Impresa, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai contratti applicativi da stipularsi nel corso della validità dell'accordo quadro medesimo;
- **contratto applicativo**: il contratto d'appalto, derivante dall'accordo quadro, il cui oggetto sarà determinato di volta in volta, in applicazione del contenuto prefissato nell'accordo medesimo. Una volta stipulato l'accordo quadro, l'Impresa avrà, quindi, l'obbligo di stipulare con la Stazione Appaltante i singoli contratti applicativi, con le caratteristiche e condizioni economiche, temporali e contrattuali previste dal presente accordo quadro;
- **ordinativo di lavoro (ordinario o urgente)**: la comunicazione, scritta o verbale, con la quale Autostrada del Brennero Spa notifica la volontà di stipulare un contratto applicativo ovvero ordina un intervento urgente da eseguire con le caratteristiche e condizioni economiche, temporali e contrattuali previste dal presente accordo quadro;

ciò premesso, che è parte integrante del presente atto, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

DEFINIZIONI

Le premesse al presente accordo quadro, così come il Codice, completo dei relativi allegati, e il Capitolato Speciale d'Appalto, ne formano parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti.

Ai fini del presente schema di accordo quadro si intende per Codice il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", comprensivo di allegati.

ART. 2

OGGETTO E IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, le prestazioni e le forniture necessarie per l'esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento di opere d'arte lungo il nastro A22, che formeranno oggetto di successivi contratti applicativi e/o ordinativi di lavoro.

Le opere da realizzarsi sono quelle dettagliatamente descritte negli elaborati progettuali allegati al presente documento e formeranno oggetto dei successivi contratti applicativi/ordinativi di lavoro.

L'importo dell'accordo quadro ammonta a complessivi euro 5.583.210,34.

Fermi restando i costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, la determinazione degli importi dei singoli contratti applicativi avverrà, in funzione delle quantità indicate nei rispettivi computi metrici, mediante applicazione dei prezzi come risultanti dall'offerta dell'Impresa. In particolare, le voci di elenco prezzi al netto dell'importo corrispondente alla percentuale di manodopera risultante dall'aggiudicazione saranno decurtate del ribasso percentuale offerto dall'impresa in relazione alle prestazioni diverse dalla manodopera e quindi nuovamente incrementate del predetto importo corrispondente alla percentuale di manodopera risultante dall'aggiudicazione.

La sottoscrizione dell'accordo quadro non vincolerà in alcun modo la Società a dare corso ai successivi contratti applicativi.

Pertanto, l'importo totale dell'accordo quadro costituisce una stima di spesa massima e in caso di mancato o parziale utilizzo dello stesso alla scadenza dell'accordo, l'aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo nei confronti della Società.

Sono altresì vincolanti e formano parte integrante dell'accordo quadro le soluzioni tecniche proposte dall'Impresa nell'ambito della propria offerta tecnica.

ART. 3

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dei singoli contratti applicativi, di norma di importo non inferiore a euro

150.000,00, viene determinato **a misura**, nelle proporzioni e nelle categorie di lavoro specificate nell'art. "AMMONTARE DELL'APPALTO" e descritte nell'articolo "DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE" della Parte Prima del Capitolato Speciale d'Appalto di ciascun contratto applicativo.

La contabilizzazione dei costi della manodopera verrà effettuata a misura, sulla base delle relative incidenze percentuali indicate nell'elenco prezzi di progetto, eventualmente modificate in funzione dell'importo della manodopera indicato dall'Impresa in sede di gara e dalla medesima impresa giustificato ai sensi di quanto previsto all'articolo 41, comma 14, del Codice.

La contabilizzazione dei costi della sicurezza verrà effettuata a misura, sulla base delle apposite voci di elenco prezzi e in funzione delle quantità realmente eseguite. Tali costi non saranno comunque soggetti a ribasso.

Le fatture emesse nei confronti di Autostrada del Brennero Spa dovranno prevedere, nell'apposito campo del documento elettronico denominato "esigibilità IVA", il meccanismo della scissione dei pagamenti "split payment" ex art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Le stesse dovranno essere emesse in formato Fattura PA (formato elettronico verso Pubblica Amministrazione), riportare CIG e CUP se assegnato, nonché firmate digitalmente e inviate alla Società a mezzo SDI (Sistema di Interscambio), ai sensi dell'art. 1, commi 209-213 della L. n. 244/2007.

Il Codice Univoco, disponibile altresì sul sito dell'IPA, a tal fine attribuito ad Autostrada del Brennero Spa è: 3FI8S2.

Pagamento del corrispettivo:

La Società, previa specifica richiesta dell'Appaltatore corredata di apposita garanzia fideiussoria, procederà all'erogazione dell'anticipazione del 20% dell'importo del singolo contratto applicativo nel rispetto dell'articolo 125 del Codice. La garanzia, dovrà essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia fideiussoria deve essere redatta in conformità allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12, del Codice.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Società. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Per ogni ulteriore dettaglio in merito al pagamento del corrispettivo troveranno applicazione le disposizioni all'uopo previste dai singoli contratti applicativi.

ART. 4
DURATA DELL'ACCORDO QUADRO, TEMPI E MODALITA' DI
ESECUZIONE, PENALI PER RITARDI

Durata dell'accordo quadro

L'accordo quadro avrà una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di stipulazione dell'accordo medesimo.

Tempi e modalità di esecuzione

La durata di ogni singolo intervento sarà stabilita, in funzione dell'estensione dello stesso, al momento della sottoscrizione del relativo contratto applicativo e sarà determinata tenendo in considerazione le seguenti tempistiche, in giorni naturali e consecutivi, per le differenti tipologie di intervento:

TEMPISTICHE PER INTERVENTI TIPO	durata (gg)
Risanamento di intradossi di sottopassi opera "tipo" su strada provinciale	30
Risanamento di intradossi di ponti e viadotti 7 campate L=24,5m	30
Idrodemolizione e ricostruzione di solette di implacato 1 campata: 24,5m x 10,5m	15
Idrodemolizione e ricostruzione dei cordoli laterali L = 100m	30
Ringrosso e precompressione di travi di bordo 1 trave	20
Ripristino della verniciatura di sovrappassi autostradali a struttura metallica	20
Ripristini di tubazioni di scarico delle acque, grondaie e cassette 4 campate L = 24,5m	20
Ricostruzione di piste di stazione autostradale 1 pista A = 220mq	10
Risanamento di tratti di rivestimento in calcestruzzo di galleria 1 canna L = 500m	10
Impermeabilizzazione puntuale di tratti di rivestimento in calcestruzzo di galleria	10
Attività di ispezione, disgaggio e riparazioni in galleria	1

L'esecuzione dei lavori con chiusura parziale o totale della carreggiata dovrà avvenire di norma in orario notturno dalle ore 20 alle ore 6 del giorno successivo, a seconda delle previsioni di traffico e nel rispetto dell'Ordine di Servizio annualmente emesso dalla Società nel quale sono definiti i giorni ove non potranno essere autorizzati lavori che richiedano scambi di carreggiata o riduzioni di corsia di marcia o sorpasso.

In relazione a ciascun contratto applicativo dell'accordo quadro, la Società richiederà l'avvio dell'esecuzione dei lavori mediante ordinativo di lavoro inviato/comunicato con

un anticipo non inferiore a 20 giorni.

La Società potrà altresì richiedere interventi urgenti mediante ordinativo di lavoro inviato/comunicato con un preavviso non inferiore a 12 ore.

Penale per ritardo nell'ultimazione dei lavori

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione **del singolo contratto applicativo** verrà applicata una penale pari all'**1,0‰ (unopermille)** dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% dello stesso.

Oltre alla penale di cui sopra, l'Appaltatore, in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori, dovrà rimborsare alla Società le maggiori spese eventualmente sostenute dalla medesima per effetto dei ritardi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative al prolungamento delle attività di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della sicurezza.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori, l'Impresa non potrà mai attribuirne la colpa, in tutto o in parte, ad altri operatori economici che, per conto dell'Impresa stessa, provvedano ad altri lavori o forniture.

Non sono ammesse sospensioni o proroghe dipendenti da:

- a) ritardi per mancanza di materiali, mezzi d'opera o altro che non consentano il regolare svolgimento dei lavori;
- b) ritardo per motivi imputabili all'impresa;
- c) carenze di attrezzature e di personale;
- d) normale andamento stagionale sfavorevole.

Rimborso per maggiori danni

In caso di superamento dei periodi in cui è consentita, secondo quanto previsto dal cronoprogramma di progetto e dal presente articolo, l'occupazione totale o parziale di corsie o carreggiate e, di conseguenza, la deviazione del traffico, saranno dovuti dall'Appaltatore i seguenti rimborsi per maggiori danni:

- **Euro 12.000,00 (Euro dodicimila/00)** per ogni giorno o frazione di giorno di ulteriore deviazione di una delle carreggiate;
- **Euro 1.000,00 (Euro mille/00)** per ogni ora o frazione di ora di ulteriore occupazione della corsia di sorpasso rispetto al periodo consentito;
- **Euro 6.000,00 (Euro seimila/00)** per ogni giorno o frazione di giorno di ulteriore deviazione della corsia di marcia di una delle carreggiate;
- **Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00)** per ogni giorno o frazione di giorno di ulteriore occupazione di strade comunali rispetto al periodo consentito;
- **Euro 8.000,00 (Euro ottomila/00)** per ogni giorno o frazione di giorno di ulteriore occupazione di strade provinciali, regionali o statali rispetto al periodo consentito.

Tali maggiori danni sono quelli conseguenti:

- a mancati e/o minori introiti causati dalla scelta, da parte dell'utenza, di percorsi alternativi;
- a maggiori oneri per prolungata assistenza alla viabilità;
- a maggiori costi di segnaletica stradale temporanea;
- a danni d'immagine.

L'ammontare della penale e l'importo dovuto dall'Appaltatore a titolo di rimborso per maggiori danni saranno detratti dai crediti vantati dall'Appaltatore nei confronti della

Società per l'esecuzione delle prestazioni previste nell'ambito del presente appalto. Qualora il credito residuo dell'appaltatore non fosse sufficiente a coprire l'intero importo dovuto a titolo di penale, la Società avrà il diritto di escutere, per *parte qua*, la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice.

L'ipotesi di una penale non preclude alla Società il diritto di rivalsa verso l'Appaltatore per ulteriori danni che potranno verificarsi a qualsiasi altro titolo connesso ad inadempienze contrattuali.

ART. 5

ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

Oltre agli altri oneri specificati nell'accordo quadro, nei singoli contratti applicativi e relativi allegati, sono a carico dell'Impresa e si intendono compensati nei prezzi unitari di contratto tutti gli oneri derivanti dalle soluzioni tecniche offerte dall'Appaltatore medesimo in sede di gara nonché gli obblighi e gli oneri sotto riportati:

- 1) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali;
- 2) l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'approntamento del cantiere, quali: passaggi ed allacciamenti stradali provvisori, realizzati in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi;
- 3) la guardiania costante del cantiere al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza e visibilità del cantiere;
- 4) la predisposizione di tutte le pratiche (rilievi, relazioni, calcoli ed elaborati grafici), e oneri conseguenti, per il conseguimento di licenze, concessioni, permessi, autorizzazioni, necessari per l'impianto/esercizio del cantiere e più in generale per la esecuzione dei lavori; in particolare per:
 - l'allacciamento di cantiere all'energia elettrica, all'acquedotto e alla canalizzazione per lo smaltimento delle acque luride e di quelle piovane e/o meteoriche in genere;
 - l'occupazione temporanea di aree pubbliche o private necessarie per la formazione dell'accesso ai vari cantieri e per la creazione di aree di deposito ed il ricavo di cave di prestito;
 - le deviazioni e/o conservazioni provvisorie di strade ed acque pubbliche e private, anche con la costruzione di ponti di servizio, passerelle, opere di protezione;
 - le interferenze con ferrovie e altre infrastrutture/sottoservizi;
 - le interferenze con proprietà private e/o immobili;
 - il conferimento in impianti autorizzati di recupero/smaltimento di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori e di eventuali rifiuti anche speciali, nel rispetto della normativa vigente;
 - la realizzazione di eventuali nuovi by-pass, comunque soggetta a preventiva autorizzazione da parte del D.L., e il successivo ripristino della barriera di sicurezza spartitraffico al termine dei lavori;
 - tutto quant'altro necessario alla esecuzione dei lavori.

L'appaltatore dovrà sottoporsi a tutte le eventuali prescrizioni che saranno imposte dall'Ufficio del Genio Civile, Ufficio Provinciale Difesa o Magistrato delle Acque nella cui giurisdizione si svolgeranno i lavori, in merito agli attraversamenti di fiumi e corsi d'acqua, nonché a tutte le eventuali prescrizioni impartite dagli Enti proprietari o gestori di linee ferroviarie, linee elettriche, strade di qualsiasi tipo, piste

- ciclabili;
- 5) la realizzazione delle aree cantiere su superfici eventualmente messe a disposizione dalla stazione appaltante: l'asportazione dello strato vegetale, il suo deposito in cumuli di altezza massima inferiore a 4 metri, il riporto di materiale idoneo a rendere l'area utilizzabile, l'asportazione dello stesso a fine lavori, la stesa del terreno vegetale inizialmente asportato e ogni altro onere necessario per il ripristino della fertilità iniziale dei terreni oggetto di occupazione temporanea;
 - 6) l'esecuzione del lavoro con più squadre in contemporanea, anche in più turni, sia feriali che festivi, sia diurni che notturni, anche in contemporanea con altre Imprese presenti sui luoghi dei lavori in oggetto, senza alcuna dilazione nei tempi o richiesta di oneri aggiuntivi; l'esecuzione di modeste quantità di lavorazioni anche in modo discontinuo e in più fasi, anche di notte e con limitazioni dell'orario del lavoro diurno; l'attivazione ed il mantenimento, durante la realizzazione delle lavorazioni in orario notturno, di idoneo impianto di illuminazione;
 - 7) l'esecuzione dei lavori in presenza di sottoservizi ed impianti interrati di vario genere in esercizio (linee elettriche, telefoniche, gasdotti, acquedotti, fognature, canali irrigui, fibre ottiche, etc.), la cui individuazione e protezione nel corso dei lavori rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore; l'Appaltatore resta totalmente responsabile degli eventuali danni causati a detti sottoservizi, anche qualora la loro ubicazione non risulti conforme a quanto indicato nel Progetto Esecutivo. Ogni intervento dovrà essere effettuato d'intesa con la Direzione Lavori ed in conformità alle prescrizioni fornite dai vari Enti Gestori dei sottoservizi;
 - 8) l'esecuzione degli scavi, con le modalità previste dalle relative voci di elenco prezzi, da eseguirsi secondo le indicazioni impartite da archeologi incaricati dalla committenza, anche in più strati di limitata profondità, al fine di consentire l'effettuazione di analisi stratigrafiche finalizzate alla verifica dell'interesse archeologico;
 - 9) l'esecuzione dei lavori in presenza di linee aeree di qualsiasi tipo (elettrodotti, linee telefoniche, etc.) con l'onere dell'esecuzione delle eventuali protezioni necessarie per eseguire i lavori in sicurezza, anche quando non sono specificatamente previsti nel progetto, secondo le autorizzazioni e prescrizioni impartite dai vari Enti gestori delle linee;
 - 10) la fornitura e l'installazione, prima dell'inizio dei lavori, dei cartelli riportanti le indicazioni prescritte dalla Circolare Ministeriale Lavori Pubblici n° 1729/UL del 01.06.1990, secondo le disposizioni fornite dalla Direzione Lavori sul loro numero, posizione e contenuto. Ai sensi del comma 13 dell'art. 119 del Codice, nei cartelli di cantiere dovranno essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;
 - 11) la presentazione alla Direzione Lavori, prima dell'avvio del cantiere, di una relazione di valutazione degli aspetti ambientali associati alle lavorazioni previste in cantiere (es: approvvigionamenti idrici e scarichi, suolo, stoccaggio sostanze pericolose, serbatoi, terre e rocce da scavo, rifiuti, rumore) e la descrizione delle misure di contenimento dei potenziali impatti e la loro tenuta sotto controllo;
 - 12) il rispetto delle normative sulla limitazione del rumore nelle aree urbane (normativa sia nazionale che provinciale); in particolare è compreso e compensato ogni onere per le richieste di eventuali necessarie deroghe e permessi alle competenti autorità, nonché l'onere per il rispetto delle fasce orarie di lavorabilità imposte dalle vigenti norme, per l'apprestamento e l'utilizzo di opportuni ed idonei macchinari, mezzi e quanto altro necessario, al fine del contenimento del rumore prodotto durante le varie lavorazioni previste in progetto; è inoltre compreso e compensato ogni onere per la turnazione degli operai al fine di rispettare i limiti di esposizione al rumore

previsti dalle normative vigenti, nonché qualsiasi altro onere necessario per il rispetto di tali limiti;

- 13) la mitigazione dell'impatto ambientale degli impianti di cantiere e in particolare, in via indicativa e non esaustiva:
- accumulo e conservazione per il reimpiego del terreno vegetale;
 - predisposizione di barriere antirumore e di coperture insonorizzate per gli impianti fissi e mobili, ove necessario, per la vicinanza di insediamenti abitativi;
 - impiego di mezzi di cantiere ad emissione ridotta di vibrazioni/rumore;
 - provvedimenti atti a ridurre le emissioni di gas e polveri e ad evitare il rilascio di materiale sulle strade da parte dei mezzi di trasporto;
 - lavaggio e pulizia delle strade di accesso e della viabilità pubblica/privata interessata dai lavori;
 - trattamento delle acque reflue fino a riportarle all'interno dei parametri previsti dalla Legge per la loro reimmissione nei ricettori idrici;
 - predisposizioni di segnaletica stradale e di cartellonistica informativa;
 - ripristino morfologico ed idraulico dei luoghi, nonché della vegetazione autoctona (prato, arbusti ed alberi), al termine dei lavori;
- 14) la messa a disposizione, per tutta la durata dei lavori, nell'ambito del cantiere principale in posizione da concordare con il Direttore Lavori, di adeguati locali ad uso ufficio per il personale di Direzione Lavori e di assistenza, arredati, illuminati e riscaldati; i locali suddetti dovranno essere dotati di telefono ed avere la disponibilità di fax e fotocopiatrice; a carico dell'Appaltatore saranno, inoltre, le relative spese per la custodia, la pulizia, l'illuminazione e il riscaldamento, la manutenzione ordinaria, il canone telefonico;
- 15) l'impianto di idonei edifici per l'alloggio del personale addetto ai lavori e per la loro mensa, dimensionati in relazione alle esigenze, dotati di servizi igienico-sanitari, con docce, debitamente illuminati e riscaldati, con allacciamenti idrico, elettrico e di smaltimento dei liquami conformi alle normative vigenti; tali fabbricati dovranno essere in un'idonea zona del cantiere, o in prossimità di esso, in modo da consentire l'accesso libero dall'esterno e la separazione dall'area destinata a cantiere vero e proprio;
- 16) nel rispetto di quanto offerto dall'Appaltatore in sede di gara, l'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati in relazione all'entità dell'opera, o di parte dell'opera, e tali da garantire il buon funzionamento del cantiere, la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza per gli operai e gli utenti della viabilità stradale; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo benestare della Direzione Lavori; la fornitura di tutti i materiali di consumo, carburanti, lubrificanti, ecc, necessari per l'esecuzione dei lavori, manutenzione della segnaletica e sicurezza del lavoro;
- 17) nel rispetto di quanto offerto dall'Appaltatore in sede di gara, la messa a disposizione degli operai e dei tecnici qualificati, nonché degli strumenti occorrenti, per rilievi, tracciamenti, misurazioni e stesura di tavole grafiche relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori nonché le prestazioni occorrenti per le prove, misurazioni ed assaggi previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e quelle ulteriori che la Direzione Lavori ritenga di effettuare;
- 18) l'osservanza delle disposizioni relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.
- Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore

si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese edili, Aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci;

- 19) l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti sul luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici e privati, richiamando in particolare, a questo proposito, quanto stabilito dall'articolo del presente contratto "OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE, DEI SUBAPPALTATORI E DEI LAVORATORI AUTONOMI IN MATERIA DI SICUREZZA"; l'Appaltatore risponderà del pregiudizio arrecato a persone e cose di terzi in tutti i casi in cui il pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito, sollevando la Società da ogni pretesa che al riguardo venisse rivolta contro di essa.
- 20) la redazione dei progetti costruttivi di dettaglio di tutte le opere civili e degli impianti tecnologici da eseguire secondo quanto previsto e prescritto dalle Norme Tecniche d'Appalto, sulla base e nel rigoroso rispetto del progetto esecutivo oggetto di appalto.

L'Appaltatore dovrà dichiarare per iscritto, prima dell'inizio dei lavori e provviste, di avere preso perfetta e particolareggiata conoscenza del progetto esecutivo e di averlo verificato, di concordare nei risultati finali e di riconoscere quindi il progetto esecutivo perfettamente attendibile e realizzabile e di assumere piena ed intera responsabilità tanto del progetto come della sua esecuzione.

I progetti costruttivi di dettaglio dovranno rispettare tutte le vigenti disposizioni di Legge e norme ministeriali in materia; inoltre essi dovranno rispettare tutte le prescrizioni ed indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Il progetto costruttivo di dettaglio dovrà essere corredato dalle verifiche di stabilità necessarie di tutte le opere civili (opere d'arte, edifici, corpo stradale e relative fondazioni, pavimentazioni, ecc.) e dei calcoli di verifica di tutti gli impianti tecnologici. L'Appaltatore dovrà effettuare tutti gli ulteriori rilievi, le indagini, gli accertamenti, le sperimentazioni e gli studi necessari ad integrazione del progetto esecutivo, per la redazione del progetto costruttivo di dettaglio. Tali progetti (disegni e calcoli) saranno consegnati alla Direzione Lavori su base informatica (nei formati che saranno indicati dalla stessa) e su supporto cartaceo e dovranno essere firmati dall'Appaltatore e da un professionista abilitato iscritto all'Albo professionale in qualità di tecnico per conto dell'Appaltatore.

L'Appaltatore sottoporrà all'approvazione della Direzione Lavori il progetto costruttivo di dettaglio, suddiviso per fasi, in coerenza con quanto previsto dal programma di dettaglio delle attività di cui all'articolo "Programma dei lavori" del presente contratto, con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla data prevista nel programma stesso per la relativa esecuzione.

La Direzione Lavori è tenuta entro 15 giorni dalla consegna dei suddetti elaborati a far conoscere le proprie determinazioni in proposito.

L'Appaltatore è tenuto a completare ed a predisporre, su supporto informatico (nei formati che saranno indicati dalla Direzione Lavori) e cartaceo, tutti i disegni costruttivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite, ai fini della valutazione degli stati di avanzamento e della formazione della banca dati per la manutenzione e futura gestione dell'opera. L'Appaltatore è altresì responsabile delle opere ai sensi e per gli effetti dei disposti degli artt. 1667, 1668 e 1669 del

Codice Civile, per cui risulta corresponsabile della progettazione di dettaglio delle opere stesse, dovendo essere tale dettaglio accettato dalla Direzione Lavori. A tale riguardo l'Appaltatore può proporre gli approfondimenti tecnici che riterrà necessari. Al termine dei lavori l'Appaltatore dovrà effettuare un dettagliato rilievo plano-altimetrico di tutti i principali elementi delle opere realizzate, riferito ai capisaldi topografici concordati con la D.L. Entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori la restituzione grafica di tale rilievo in due copie: una su supporto cartaceo in scala concordata con la Direzione Lavori ed una su supporto informatico prodotta utilizzando il formato grafico DXF o altro formato che sarà indicato dalla Direzione Lavori stessa;

- 21) la comunicazione, entro ogni lunedì, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera e mezzi riferite alla settimana precedente di tutte le Imprese presenti sul cantiere. Per ogni giorno di ritardo, rispetto a tale data di comunicazione, per l'inoltro delle suddette notizie, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista dall'articolo "TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PENALITÀ PER RITARDI E RIMBORSO PER MAGGIORI DANNI" del presente contratto, restando salvi, bene inteso, i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati a suo carico, in analogia a quanto sancisce il Regolamento o il Capitolato Generale per l'irregolarità di gestione e per le più gravi inadempienze contrattuali;
- 22) il pagamento delle spese per tutti i prelievi di materiali da sottoporre a prova (confezionamento, maturazione in cantiere e trasporto), richiesti dalla Direzione Lavori o dall'Ente Concedente, nonché la messa a disposizione di tutti i mezzi e le attrezzature necessari per le operazioni di prova, statica, dinamica e di verifica dei requisiti delle opere fornite o realizzate, da eseguirsi presso i laboratori indicati dalla Direzione Lavori. Si precisa che i Collaudatori incaricati della vigilanza dei lavori oggetto del presente appalto, hanno la facoltà di eseguire prove, esperienze, misurazioni e saggi, a norma della Convenzione vigente tra l'Ente Concedente e la Società; l'onere della sola esecuzione delle prove sui materiali rimane a carico della Società, salvo quando tali prove debbano essere ripetute per negligenza dell'Impresa e comunque per risultati non corrispondenti alle prescrizioni di Capitolato.
L'Impresa è obbligata a mettere a disposizione, del personale della Direzione Lavori e dei Laboratori incaricati di eseguire le prove, tutte le attrezzature e gli apprestamenti necessari per accedere ai luoghi di prova, in condizioni di funzionalità e sicurezza;
- 23) la messa a disposizione da parte dell'Appaltatore degli schemi di carico per il collaudo statico delle opere, sottoscritti da un tecnico abilitato e condivisi con la Direzione Lavori e con il collaudatore;
- 24) lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiale residuo, detriti, ecc., con perfetta pulizia delle sedi stradali ed autostradali e loro pertinenze;
- 25) il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, il pagamento delle spese per il conseguimento di tutte le licenze, concessioni, permessi, autorizzazioni inerenti all'impianto e all'esercizio del cantiere e concernenti l'esecuzione dei lavori;
- 26) la fornitura di fotografie e video delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla Direzione Lavori; è fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta dalla Direzione Lavori o della Società, di fare o di autorizzare a terzi la pubblicazione di notizie, articoli, disegni, fotografie o documenti cinematografici delle opere oggetto dell'appalto;

- 27) l'informazione tempestiva alla Società di eventuali infortuni occorsi al proprio personale o di Imprese terze all'interno del cantiere;
- 28) il mantenimento a deposito presso i cantieri, in perfetto stato di conservazione, del materiale eventualmente consegnato da altra Impresa fornitrice per il tempo necessario fino al momento dell'installazione in opera con relativa guardiana continuativa;
- 29) la possibilità di lavoro in contemporanea con altre Imprese presenti sui luoghi dei lavori in oggetto, senza alcuna dilazione nei tempi o richiesta di oneri aggiuntivi;
- 30) la fornitura del "Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti" aggiornato in ottemperanza all'art. 41, comma 8 del Codice nonché all'articolo 27 dell'Allegato I.7;
- 31) la fornitura, alla Società Appaltante, oltre ai disegni di contabilità redatti in formato DWG o DXF, a proprie cure e spese, subito dopo la fine dei lavori e comunque non oltre sei mesi dalla fine stessa, della seguente documentazione, sempre redatta in formato DWG o DXF:
- a) *opere realizzate* - disegni generali (piante, prospetti, sezioni) in scala non maggiore di 1:100; disegni di dettaglio (particolari) in scala non maggiore di 1:20; i disegni debitamente quotati dovranno essere esaustivi e dovranno evidenziare, con retini o con diciture, i tipi di materiali usati nonché le principali finiture; in particolare in eventuali locali dovrà essere evidenziata la superficie netta di pianta e il rapporto di illuminazione, l'altezza netta interna e qualsiasi altro dato utile all'ottenimento della agibilità ed a successivi interventi di manutenzione;
 - b) *impianti realizzati* - disegni generali e di dettaglio di tutti gli impianti realizzati (elettrico, idrico-sanitario, riscaldamento/raffrescamento, condizionamento, esazione pedaggio, irrigazione, illuminazione, etc.) anche mediante schemi unificati, con evidenziazione dell'inserimento di tali impianti all'interno dell'opera realizzata; ogni impianto dovrà essere corredato da relazione tecnico-descrittiva e da relazione di calcolo (in n. 3 copie), nonché da dichiarazioni di conformità previste dal D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 sottoscritta da tecnico abilitato; se sono presenti impianti che richiedono, a seguito di norme vigenti, autorizzazioni, collaudi, agibilità, nulla osta da parte di organi di vigilanza e controllo, l'Impresa dovrà predisporre tempestivamente la documentazione e quanto di propria competenza, ivi compresi gli oneri per tutte le misure, prove strumentali, calcoli di controllo, necessari per l'ottenimento di tali permessi e nulla osta; l'Impresa dovrà consegnare alla Società Appaltante tutte le certificazioni, prodotte dalle ditte fornitrici, di tutte quelle apparecchiature e macchinari compresi e facenti parte integrante degli impianti oggetto dell'appalto;
 - c) *parti strutturali* - disegni generali e di dettaglio, con evidenziazione delle armature, di tutte le parti strutturali (presenti all'interno dell'opera realizzata); ogni parte strutturale dovrà essere corredata da relazione tecnico-descrittiva e da relazione di calcolo (in n. 3 copie).
- La documentazione sopra richiesta dovrà altresì essere preparata e consegnata, su richiesta specifica della Società Appaltante, anche prima dei termini sopra assegnati, nel caso la Società stessa intendesse disporre l'agibilità di parte o di tutta l'opera realizzata;
- 32) tutti gli eventuali maggiori oneri necessari per la creazione, il mantenimento e lo smantellamento degli accessi esterni alla sede autostradale e le piste di servizio (quali: occupazioni, indennizzi, danni, lavori, pavimentazioni, demolizioni, ripristini, etc.). Tali oneri sono da intendersi compresi nei prezzi di appalto;
- 33) l'Appaltatore, in qualità di costruttore, è tenuto a presentare la denuncia delle opere

in cemento armato o a struttura metallica o altro materiale ai sensi dell'art. 4 della Legge 1086/1971 presso il competente ufficio della Provincia Autonoma di Bolzano nonché ad effettuare allo stesso ufficio la denuncia dei lavori e la presentazione del progetto delle costruzioni in zona sismica ai sensi dell'art. 17 della Legge 64/1974. A tal fine egli potrà richiedere alla Società appaltante la consegna del progetto delle strutture completo di quanto previsto dalla normativa applicabile.

In caso di modifiche o integrazioni degli elaborati progettuali forniti dalla stazione appaltante in funzione all'offerta tecnica presentata dall'affidatario in sede di gara e/o in base ai calcoli costruttivi dal medesimo eseguiti, la procedura di denuncia all'autorità dovrà essere ripetuta da parte dell'Appaltatore e la produzione della nuova documentazione è a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a dare evidenza dell'avvenuto adempimento agli obblighi di cui sopra, producendo al Direttore Lavori copia delle ricevute di avvenuta denuncia;

- 34) ogni altro onere esplicitamente previsto a carico dell'appaltatore dagli allegati di progetto, dal bando di gara, dal disciplinare, dall'offerta tecnica presentata e dalla normativa tecnica di riferimento.

ART. 6

SUBAPPALTI E COTTIMI

In relazione a ciascun singolo contratto applicativo è ammesso il subappalto secondo le disposizioni e nei limiti ivi stabiliti e comunque nel rispetto dell'art. 119 del Codice.

ART. 7

REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 60 comma 1, del Codice si potrà procedere alla revisione dei prezzi nel rispetto e nei limiti di cui al comma 2 dello stesso articolo al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo contrattuale e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa.

Ai sensi dell'articolo 60, comma 3 del Codice, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, saranno utilizzati gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT relativi al costo di costruzione pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT.

Le parti concordano altresì che non troverà applicazione la disciplina di cui al comma 1 dell'articolo 1664 del Codice Civile.

ART. 8

PREZZI UNITARI

I prezzi unitari, in base ai quali saranno liquidati i lavori e le somministrazioni appaltati a misura, sono quelli dell'Elenco Prezzi di progetto come risultanti dall'aggiudicazione.

In particolare, le voci di elenco prezzi al netto dell'importo corrispondente alla percentuale di manodopera risultante dall'aggiudicazione saranno decurtate del

ribasso percentuale offerto dall'impresa in relazione alle prestazioni diverse dalla manodopera e quindi nuovamente incrementate del predetto importo corrispondente alla percentuale di manodopera risultante dall'aggiudicazione.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo "REVISIONE DEI PREZZI" del presente schema di contratto, i suddetti prezzi sono invariabili e indipendenti da ogni circostanza.

I prezzi contenuti nell'Elenco Prezzi sono comprensivi, oltre che di tutti gli oneri previsti negli altri articoli del Contratto e negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:

- a) per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro;
- b) per gli operai ed i mezzi d'opera: ogni spesa per compensi, prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
- c) per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d'opera, pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell'Appaltatore al luogo di impiego;
- d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto – Prescrizioni Tecniche; le spese generali; le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private o di occupazione di suolo pubblico o privato.

I prezzi unitari tengono altresì conto dell'utile d'impresa.

Per i lavori che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, non verrà corrisposto dalla Società alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'Appaltatore, salvo le stesse prestazioni straordinarie siano state espressamente ordinate dalla Direzione Lavori o previste dal progetto.

Tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo, negli altri articoli del Capitolato Speciale di Appalto e negli altri documenti facenti parte integrante del contratto si intendono quindi accettati dall'Appaltatore in base ai suoi calcoli di convenienza.

I materiali di risulta eventualmente utilizzabili potranno essere ceduti all'Appaltatore, addebitandoglieli a norma dell'allegato II.14 del Codice. Qualora, però, di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di elenco per fornitura di materiali a piè d'opera, diviso per il coefficiente 1,10.

ART. 9

LAVORI NON PREVISTI NELL'ELENCO PREZZI

La Società ha la facoltà di apportare all'accordo quadro le modifiche che reputerà opportune e convenienti, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 120 del Codice.

Per l'esecuzione di categorie di lavorazioni non previste o per le quali non si abbiano corrispondenti voci nell'elenco prezzi e per l'impiego di materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi.

Gli eventuali nuovi prezzi delle prestazioni verranno valutati:

- a) desumendoli dai prezzi regionali di cui all'articolo 41, comma 13, del Codice, ove esistenti;
- b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate nel rispetto dell'articolo 31, comma 2, dell'allegato I.7. del Codice, avendo a riferimento i prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti, alla data di formulazione dell'offerta attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Impresa;

Della determinazione di tali nuovi prezzi verrà redatto apposito verbale, in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Impresa.

Ove l'introduzione dei nuovi prezzi comporti maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, tali nuovi prezzi saranno approvati dalla Società su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. I nuovi prezzi, determinati al lordo, sono soggetti al ribasso offerto dall'Impresa in sede di gara ad esclusione dei costi della manodopera.

Qualora l'Impresa non accetti i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Società potrà ingiungere alla medesima l'esecuzione delle lavorazioni e la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità. Ove l'Impresa non iscriva riserva secondo le modalità stabilite nel presente schema di accordo quadro, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

ART. 10

RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA VERSO LA SOCIETA' E VERSO TERZI

L'Impresa risponderà totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera, oggetto dei lavori o comunque da questi interessata, sia civilmente che penalmente, tenendo sollevate ed indenni, per qualsiasi infortunio od evenienza anche nei confronti di terzi, sia la Società che la Direzione Lavori, i cui compiti e responsabilità sono indicati nel Regolamento.

L'Impresa è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente documento, nei singoli contratti applicativi e relativi allegati ed elaborati di progetto, sono riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi, né riduce, comunque, la sua responsabilità.

La presenza sul luogo del personale di direzione e sorveglianza e l'eventuale approvazione di opere o di disegni da parte della Direzione Lavori non limitano né riducono tale piena incondizionata responsabilità.

L'Impresa è tenuta, a sua cura e spese, ad adottare le particolari modalità esecutive ad eseguire tutte le opere necessarie a prevenire eventuali danni ai fabbricati ed agli immobili in genere di terzi in dipendenza dei lavori oggetto del presente appalto, tali da non alterare lo stato dei luoghi, nonché a garantire, a costruzione ultimata, la perfetta stabilità dei fabbricati stessi.

Il relativo onere è a totale carico dell'Impresa, la quale dichiara di averne tenuto conto nell'offerta presentata.

L'Impresa dovrà provvedere all'uopo, a propria cura e spese, alle constatazioni dei fabbricati ricadenti nelle aree vicine ai lavori, anche preliminarmente all'inizio dei lavori stessi.

L'Impresa sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni risentiti dalla Società, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare e tenere indenne da ogni corrispondente richiesta, anche giudiziaria, sia la Società che le persone che la

rappresentano, senza potersi giustificare adducendo l'obbligo di ottemperare agli ordini che la Direzione Lavori avrà emanato.

La responsabilità dell'Impresa è estesa agli eventuali danni, diretti ed indiretti, provocati nel corso dei lavori a sopra/sottoservizi di varia natura presenti nelle zone dei lavori; l'Impresa dovrà rispondere direttamente agli Enti Gestori anche delle conseguenze e dei danni lamentati per temporanea interruzione del servizio.

L'Impresa dovrà tenere indenne e sollevata la Società da ogni responsabilità per privative industriali e per brevetti da cui fosse coperto il prodotto fornito, estesi anche ai cicli di lavorazione, con espresso obbligo per l'Impresa stessa di rispondere in proprio ed in modo esclusivo verso gli aventi diritto per tali titoli, anche in caso di richieste di risarcimento.

L'Impresa è parimenti tenuta a rispondere dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori.

Ai fini suddetti l'Impresa sarà tenuta a presentare le garanzie e le coperture assicurative indicate nell'articolo "GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE" del presente documento e dei singoli contratti applicativi.

ART. 11

DANNI DA FORZA MAGGIORE

L'Impresa non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste, fatto salvo qualora i danni medesimi siano dovuti a caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nessun compenso sarà dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Impresa ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

Ricevuta la denuncia di cui sopra, al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'Impresa, il direttore dei lavori procede tempestivamente, redigendone processo verbale alla presenza dell'Impresa, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'Impresa;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Impresa o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua sono valutati in base alla misurazione fatta dal Direttore dei Lavori. Mancando la misurazione, l'Impresa può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Non saranno considerati danni da forza maggiore:

- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;
- i dissesti del corpo stradale;
- gli interramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia;

- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli;
- il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e di trovanti rocciosi o strati di elevata durezza.

L'impresa è tenuta a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni, e comunque è tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese.

Restano pertanto a carico dell'Impresa:

- a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'Impresa non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

ART. 12

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

12.1 Garanzia definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell'accordo quadro e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'Impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, e salvo comunque il risarcimento del maggior danno, l'Appaltatore, ai sensi, per gli effetti e nel rispetto dell'articolo 117 del Codice ha prestato garanzia definitiva per un importo pari ad € (in cifre) Euro (in lettere).

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità e nei limiti di cui al comma 8 dell'articolo 117 del Codice.

La garanzia cessa di avere effetto dopo la conclusione dell'accordo quadro in seguito all'emissione del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione finale relativo a tutte le prestazioni eseguite nell'ambito dell'accordo medesimo.

La Società ha il diritto di valersi della cauzione, per la copertura delle spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto.

La Società ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati per l'esecuzione dei lavori.

La Società può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la Società provvederà a trattenere la somma corrispondente sull'ammontare dei pagamenti in corso.

12.2 Garanzia per la rata di saldo

Ai sensi del comma 9 dell'articolo 117 del Codice, il pagamento della rata di saldo con riferimento a ciascun singolo contratto applicativo, è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

12.3 Polizza CAR

Nel rispetto di quanto previsto all'art. 117, comma 10 del Codice l'Impresa è inoltre obbligata a costituire e consegnare alla Società almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di cui ai singoli contratti applicativi anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Società a causa danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori nonché per danni causati a terzi in corso di esecuzione, per gli importi che saranno di volta in volta indicati nei singoli contratti applicativi e definiti secondo le seguenti modalità:

- “Danni alle cose”:
 - *“Danni alle opere”* per l'importo del singolo contratto applicativo;
 - *“Danni alle opere preesistenti”* per un importo definito in funzione dell'opera sulla quale si interviene tra un minimo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e un massimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00)
 - *“Demolizione e sgombero”* per un importo definito in funzione dell'opera sulla quale si interviene tra un minimo di Euro 100.000,00 (centomila/00) e un massimo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00);
- “Responsabilità civile verso terzi” per Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori di cui al singolo contratto applicativo e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Ai fini del presente articolo e di quanto previsto dall'art. 117 del Codice, le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative dovranno essere conformi agli schemi tipo approvati con il D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

Nel corso dei lavori la Società provvederà alla nomina di uno o più collaudatori.

Ai soggetti incaricati dovrà essere fornita da parte dell'Appaltatore tutta la collaborazione necessaria per lo svolgimento delle competenze, ivi compresa la messa a disposizione di mezzi e personale per l'esecuzione di prove che si rendessero necessarie anche dopo l'ultimazione delle opere stesse.

ART. 13 COLLAUDI

Nel corso dei lavori la Società provvederà alla nomina di uno o più collaudatori.

Ai soggetti incaricati dovrà essere fornita da parte dell'Appaltatore tutta la collaborazione necessaria per lo svolgimento delle attività legate allo svolgimento delle operazioni di collaudo – tecnico amministrativo e/o statico, ivi compresa la messa a disposizione dei mezzi, dei materiali e del personale per l'esecuzione di prove che si rendessero necessarie anche dopo l'ultimazione delle opere stesse.

All'ultimazione dei lavori previsti per ciascun singolo contratto applicativo, il

Responsabile del Procedimento congiuntamente al Direttore dei Lavori eseguirà, in contraddittorio con l'Appaltatore, una verifica sulla funzionalità e completezza delle opere, provvedendo alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna, con facoltà d'uso, pur restando a completo carico dell'Appaltatore la responsabilità e la manutenzione delle opere stesse, qualora non dipendente dall'uso.

Ai sensi dell'articolo 116, comma 2, del Codice e fatti salvi i casi di particolare complessità individuati all'articolo 17 dell'allegato II.14 del Codice, il collaudo dell'intervento dovrà essere ultimato non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo eventuali ritardi dipendenti da responsabilità dell'Appaltatore accertate in sede di verifica. Ai sensi di quanto disposto dal medesimo art. 116, comma 2 del Codice il certificato di collaudo ha carattere provvisorio per i due anni successivi all'emissione. Esso assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione del certificato medesimo e si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

A norma dell'articolo 20 Allegato II.14 del Codice l'Appaltatore, a propria cura e spese, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari a eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Rimane a cura e carico dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito vantato dall'Appaltatore nei confronti della Società.

Sono a esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della Società per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono dedotte dalle somme dovute, a titolo di saldo, all'Appaltatore. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 116 e dell'Allegato II.14 del Codice.

In ogni caso il collaudo, anche se favorevole, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità sancite dal Codice Civile.

Qualora il valore del singolo contratto applicativo fosse inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del Codice, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 50, comma 7 del Codice.

ART. 14

PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL'OPERA

Qualora la Società abbia necessità di occupare e/o utilizzare, in tutto o in parte, l'opera, immediatamente dopo la sua ultimazione e prima del collaudo, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:

- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico delle opere in c.a., c.a.p. e metalliche;
- b) sia stata eseguita, con esito favorevole, la visita di ricognizione ed agibilità da parte dell'Ente Concedente;
- c) sia stato redatto, in contraddittorio con l'Appaltatore, un debito stato di consistenza

dettagliato, da allegare al verbale di presa in consegna dell'opera.
In tal caso la Società, pur rimanendo a carico dell'Appaltatore la manutenzione delle opere stesse, così come previsto dall'articolo "MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO; MANUTENZIONE DELLE OPERE IN VERDE" del presente contratto, le prenderà in consegna, con facoltà d'uso, fermo restando che ciò non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità sancite dal Codice Civile.

ART. 15
RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEL CONTRATTO
APPLICATIVO
PER FATTO DELL'APPALTATORE

Ferme le cause di risoluzione di cui al comma 1 dell'art. 122 del Codice, la Società procederà alla risoluzione dell'accordo quadro e del contratto applicativo qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci o sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro II del Codice..

L'accordo quadro e il contratto applicativo potranno altresì essere risolti per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'Appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la Società, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'Appaltatore.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 122 del Codice, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la Società risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione dell'accordo quadro e del contratto applicativo l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative alle lavorazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi che la Società dovrà sopportare per effetto della risoluzione del contratto, ivi compresa l'eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori.

Nei casi di risoluzione dell'accordo quadro e del contratto applicativo dichiarata dalla Società, l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dalla stessa Società; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Società provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. La Società, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice, pari all'uno per cento del

valore del contratto applicativo.

Dato il carattere pubblico dell'opera e gli impegni assunti dalla Società verso l'Ente concedente, le parti convengono espressamente che ogni contestazione in ordine alla risoluzione d'ufficio potrà dar luogo soltanto al risarcimento dei danni.

In relazione al carattere essenziale della clausola sopraindicata, si conviene fra le parti che, in caso di opposizione o di ritardo nella riconsegna delle opere, saranno sospesi da parte della Società i pagamenti di quanto ancora dovuto a qualsiasi titolo all'Appaltatore e questo sarà tenuto al pagamento di una penale pari al ventesimo dell'importo netto dei lavori appaltati; qualora il ritardo si prolunghi per oltre 30 giorni, la penale sarà raddoppiata. La sospensione dei pagamenti e la penale si applicano per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla consegna, indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione d'ufficio e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra.

L'entrata in possesso da parte della Società sarà preceduta dal verbale di constatazione dello stato dei lavori e dei cantieri, da redigersi in contraddittorio con l'Appaltatore. Nel caso in cui l'Appaltatore, regolarmente invitato, non intervenga, il verbale sarà redatto, a richiesta della Società, dal Direttore dei Lavori e dall'organo di collaudo, qualora nominato, con assistenza di perito e di due testimoni da scegliersi fra persone estranee al lavoro.

Ad avvenuta consegna delle opere ed alla immissione in possesso, si darà corso al conto finale dei lavori eseguiti.

Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, dei macchinari, degli utensili e del cantiere sarà fissato d'accordo fra le parti.

In caso di mancato accordo, decide provvisoriamente la Società. Tale controversia sarà risolta a norma dell'articolo "DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE" del presente schema di accordo quadro.

La Società darà corso ai pagamenti per i lavori regolarmente eseguiti e per il rilievo dei materiali, utensili, macchinari e cantiere nella misura concordata o provvisoriamente liquidata, salvo deduzione di quanto, per qualsiasi titolo, sia dovuto dall'Appaltatore alla Società.

ART. 16

RECESSO PER VOLONTÀ DELLA SOCIETÀ

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è facoltà della Società recedere in qualunque momento dall'accordo quadro e dal contratto applicativo, previo pagamento all'Appaltatore sia dei lavori regolarmente eseguiti, sia del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere del singolo contratto applicativo non eseguite, ai termini dell'art. 123 del Codice, escluso ogni altro compenso.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo del contratto applicativo in corso di esecuzione e l'ammontare dei lavori eseguiti.

Resta peraltro fermo quanto previsto al precedente articolo "CONSEGNA DEI LAVORI" per l'ipotesi della mancata consegna dei lavori da parte della Società.

Il recesso di cui al presente articolo dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 123 e dall'allegati II.14 del Codice.

ART. 17

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

17.1 Collegio Consultivo Tecnico

Ai sensi dell'articolo 215 del Codice, per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, la Società potrà costituire, anche su richiesta dell'Appaltatore, il Collegio Consultivo Tecnico, formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice.

Il Collegio consultivo tecnico è formato da tre componenti: la Società e l'Appaltatore nominano ciascuno un proprio componente e, di comune accordo, il terzo componente con funzioni di presidente;. I componenti devono avere i requisiti prescritti dal comma 1 dell'allegato V.2 del Codice.

Per tutto quanto non disciplinato si rimanda all'articolo 215 e seguenti e all'allegato V.2 del Codice.

17.2 Accordo bonario

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applica Il procedimento dell'accordo bonario nei limiti e nelle modalità di cui all'articolo 210 del Codice.

17.3 Transazione

In via residuale rispetto ai rimedi di cui ai punti 31.1 e 31.2 del presente contratto le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori possono essere risolte, nel rispetto del Codice Civile, mediante transazione. In tema di transazione si applicano le disposizioni dell'articolo 212 del Codice.

Salvo i casi di cui al punto 18.1, 18.2 e 18.3 del presente schema di accordo quadro, le controversie derivanti dall'iscrizione delle riserve e tutte quelle che dovessero insorgere, in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione dell'accordo quadro e dei relativi contratti applicativi e delle norme di legge vigenti in materia, saranno deferite, in via esclusiva, al Foro di Trento.

Troveranno applicazione le norme stabilite in materia dal Codice.

Le controversie derivanti dall'iscrizione delle riserve e tutte quelle che dovessero insorgere, in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto di appalto e delle norme di legge vigenti in materia, saranno deferite, in via esclusiva, al Foro di Trento.

Troveranno applicazione le norme stabilite in materia dal Codice.

ART. 18

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DELL'ACCORDO QUADRO

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente schema di accordo quadro i seguenti documenti:

- a) il Capitolato Speciale di Appalto, così composto:
 - Capitolato Speciale d'Appalto – Parte prima - Descrizione delle Lavorazioni;
 - Capitolato Speciale d'Appalto – Parte seconda - Prescrizioni Tecniche;

- b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni, eventualmente integrati/modificati in base all'offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara;
- c) gli Elenchi Prezzi di progetto come risultanti dall'aggiudicazione, inclusa l'eventuale modifica sui costi della manodopera;
- d) i Computi Metrici Estimativi;
- e) i Piani di Sicurezza di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- f) l'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- g) l'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- h) le polizze di garanzia;
- i) il "Manuale per la sicurezza dell'operatore in autostrada" ed il "Quaderno di procedure e schemi di segnaletica per la posa e rimozione della segnaletica temporanea – imprese appaltatrici" consegnate all'appaltatore unitamente al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Per tutto quanto non previsto dal presente schema di contratto e dai documenti che ne formano parte integrante, ivi compreso il Capitolato Speciale d'Appalto, troveranno applicazione:

- il Codice, comprensivo dei suoi allegati;
- tutte le altre norme della legislazione speciale vigenti in materia di opere pubbliche;
- le norme del Codice Civile.

ART. 19

SPESE DI CONTRATTO E ONERI FISCALI

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese, imposte, bolli e tasse, inerenti e conseguenti al presente accordo quadro.

I prezzi e gli importi dei lavori dell'appalto sono sempre considerati al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Anche l'offerta dell'Appaltatore non dovrà tenere conto dell'I.V.A., in quanto l'ammontare di detta imposta, da conteggiarsi con voce separata, verrà versata dalla Società direttamente all'Erario, come previsto dalle vigenti norme di Legge (D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 così come modificato dal D.L. 10 ottobre 2017 n.148 convertito dalla L. 4 dicembre 2017 n. 172, in G.U. 05.12.2017 n. 284).

L'I.V.A. e l'onorario del collaudatore saranno a carico della Società.

Il presente accordo quadro, avente per oggetto prestazioni soggette ad IVA, è da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. 26.04.1986 n°131.

ART. 20

ELEZIONE DI DOMICILIO

L'Impresa ha comunicato che intende eleggere il proprio domicilio per tutti gli effetti del contratto presso, Via, n., località, ritenendo esclusivo Foro competente, in caso di controversia, quello di Trento, sede della Società.

Il domicilio legale suindicato, viene eletto e mantenuto per tutta la durata dell'accordo quadro, fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia, e costituisce il luogo dove la Società e la Direzione dei Lavori, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e

notificare eventuali atti giudiziari.

ART. 21
DIRETTORE TECNICO DELL'APPALTATORE

L'Impresa dichiara che le funzioni di Direttore Tecnico, per tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente accordo quadro, verranno svolte danato a.....
il

ART. 22
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'APPALTATORE

Ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle relative norme di attuazione e recepimento nell'ordinamento nazionale, le Parti del presente contratto si danno reciprocamente atto che i dati personali relativi a ciascun contraente potranno essere trattati per finalità funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, per adempimenti contabili e fiscali, per la gestione del contenzioso, per la tutela dei diritti contrattuali e per tutte le attività previste dalla normativa vigente. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera c) del predetto Regolamento, si comunica che la base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dalla stipulazione del presente contratto, comprensivo della gestione degli eventuali relativi contenziosi. I dati saranno conservati per un periodo pari a quello richiesto dalla normativa vigente applicabile.

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa vigente applicabile e/o da Regolamenti interni.

I dati personali saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del Titolare. I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici, società di trasporto delle merci, banche ed istituti di credito, società di recupero crediti, società o studi di consulenza legale, fiscale e commerciale, imprese di assicurazione e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. Ai soggetti sopra indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari e dei responsabili è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento.

L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In particolare l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte, all'utilizzo dei dati; nonché di esercitare gli altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO).

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Per la Società il Titolare del trattamento è Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in

via Berlino 10, 38121 Trento. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare ed è contattabile presso i seguenti recapiti: tel. 0461.212611 - Fax 0461.234976 - email: privacy@autobrennero.it.

Per l'Impresa il Titolare del trattamento è, con sede in e il Responsabile della protezione dei dati (DPO), se nominato, è, domiciliato in e contattabile presso

ART. 23

SISTEMA QUALITA' DELL'IMPRESA

L'Autostrada del Brennero S.p.A. può richiedere l'accesso a tutta la documentazione del Sistema Qualità dell'Impresa inerente la gestione dell'appalto e l'Impresa ha l'obbligo di fornirla, senza oneri per il Committente.

Autostrada del Brennero S.p.A. può eseguire ispezioni ed acquisire copia della documentazione al fine di verificare la conformità della gestione alle norme di qualità adottate; a titolo esemplificativo potranno essere richiesti documenti quali:

- il piano dei controlli che l'Impresa deve autonomamente disporre nell'ambito del Sistema Qualità;
- la documentazione inerente la gestione dei reclami eventualmente avanzati da parte di Autostrada del Brennero o di terzi aventi titolo per farlo.

Autostrada del Brennero S.p.A. adotta le opportune misure per tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite in virtù del presente articolo.

ART. 24

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01

L'Impresa, nell'ambito del rapporto contrattuale con Autostrada del Brennero S.p.A., si obbliga a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:

- atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del "Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01" e del "Codice Etico e di Comportamento" di Autostrada del Brennero S.p.A., consultabili sul sito internet all'indirizzo www.autobrennero.it;
- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 231/01, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal Decreto stesso, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità.

L'Impresa si impegna ad ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di vigilanza di Autostrada del Brennero S.p.A. e del Responsabile interno dell'area cui il presente contratto si riferisce.

Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, Autostrada del Brennero S.p.A. avrà facoltà di risolvere l'accordo quadro, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, l'obbligo per l'Appaltatore di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall'inadempimento, ivi compresa l'obbligazione di manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

AUTOSTRADA DEL BRENNERO
SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

Letto, confermato e sottoscritto

Trento, lì

L'IMPRESA

LA SOCIETA'

Si approvano espressamente gli articoli "DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE" e "ELEZIONE DI DOMICILIO".

L'IMPRESA

LA SOCIETA'

5823_3.2.1_Schema accordo quadro_rev_rl